



CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 30-03-18 Numero 9

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI "TARI" ANNO 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno trenta del mese di marzo alle ore 17:00, presso la Sede Comunale, alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti:

Consiglieri	Pres. / Ass.	Consiglieri	Pres. / Ass.
Di Pietro Cristina	P	MARCELLINI GABRIELE	P
TULINI MARIO	P	DI LORENZO GENNARINO	P
DE VECCHIS KATIA	A	D'Alessio Luca	A
DE GIORGIS DANIELE	P	Zunica Giuseppe	P
D'ALESSIO BARBARA	A	Tucci Stefano	P
DE DOMINICIS RICCARDO	P		
Assegnati 11		Presenti n. 8	
In carica 11		Assenti n. 3	

Assessori esterni	Pres. / Ass.
-------------------	--------------

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il Segretario Comunale Scarpone Dssa Maria Grazia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Il Sig Di Pietro Cristina, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a deliberare sull'oggetto posto all'ordine del giorno.

- Nominati scrutatori i Signori:

Il Sindaco invita il consigliere – assessore Gabriele Marcellini a relazionare congiuntamente sugli argomenti iscritti ai punti 4 e 5 dell'ordine del giorno dei lavori della presente seduta consiliare, rispettivamente relativi a “ *Approvazione del piano finanziario per la determinazione dei costi di gestione dei rifiuti urbani e per la determinazione delle tariffe tari per l'anno 2018* “ e a “ *Approvazione tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti anno 2018* “.

L'assessore Marcellini, relazionando congiuntamente sugli argomenti sopra citati, sottolinea di voler rivolgere un encomio ufficiale all'ufficio tributi del Comune, quindi al Dott. Germano Mignini e alla Dott.ssa Marina Bozzelli “ perché è soprattutto grazie al loro lavoro se siamo riusciti a non gravare finanziariamente sui cittadini, cioè a non scaricare sulla collettività il peso della quota di tassazione riservata allo Stato. Siamo riusciti ad avere un abbassamento delle tariffe in quasi tutti i casi, salvo per la quota che è connessa alla entità del nucleo familiare. Questo ho chiesto agli uffici e questo abbiamo ottenuto “.

Giuseppe Zunica: “ Parte dei miei dubbi sono appena stati fugati dalla relazione dell'assessore Marcellini. Osservo che il costo di trattamento e smaltimento dei rifiuti fa un balzo in avanti, e anche la quota riferita al verde “.

Marcellini: “ Sul verde la quota differenziale è di circa novantamila euro, che poi è dovuta a ciò che abbiamo tagliato nella zona vicina al parcheggio. Ci sono tanti sfalci in agricoltura “.

Esaurita la trattazione congiunta degli argomenti iscritti ai punti 4 e 5 dell'ordine del giorno dei lavori della presente seduta consiliare, il Sindaco invita a votare separatamente le relative proposte.

Indi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

Ricordato che la TARI:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del D.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);

- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 in data 28/04/2016, il quale all'articolo 13 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale;

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, di cui alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 06/03/2018, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2018 di €. 655.584,18, così ripartiti:

COSTI FISSI	€. 285.004,47
COSTI VARIABILI	€. 370.579,71;

Viste le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653, dell'art. 1, della Legge n. 147 del 2013" pubblicate in data 8 febbraio u.s. dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Verificato che il valore medio di riferimento, calcolato a livello nazionale, per la gestione di una tonnellata di rifiuti è stimato pari a € 294,64;

Rilevato che utilizzando l'allegato 2 "modalità di calcolo delle risultanze dei fabbisogni standard" proposto dalle linee guida interpretative del Ministero dell'Economia il costo standard unitario del Comune per la gestione di una tonnellata di rifiuti è pari a 401,22 per un costo standard complessivo pari a € 703.814,58;

Evidenziato che il costo complessivo del PEF (al netto dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso - CARC) pari a € 630.496,38 è risultato inferiore al costo standard complessivo di cui sopra;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30/03/2017, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2017;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 37, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) il quale nel prevedere che "... *Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 ...*", al contempo dispone che "... *La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147...*";

Preso atto quindi che il blocco di cui sopra non riguarda le tariffe della TARI, stante l'obbligo di garantire l'integrale copertura dei costi del servizio;

Ritenuto in proposito:

- di attribuire alle utenze domestiche e non domestiche le percentuali di cui all'allegato prospetto denominato "% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche";
- di applicare per le utenze domestiche i KB indicati nel prospetto allegato denominato "Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze domestiche";

- di applicare per le utenze non domestiche tariffe differenziate in relazione alla tipologia di attività svolta, con i KC e KD elencati nell'apposito prospetto denominato "Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze non domestiche";
- di applicare alle utenze domestiche e non domestiche le riduzioni ed esenzioni previste nel Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (Tari);

Dato atto che, a norma dell'art. 1, comma 652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013 e s.m.i., *"nelle more della revisione del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, anche per il 2018, l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alla tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1"*;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe che:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, avvalendosi delle deroghe di cui al comma 652, ultimo periodo, dell'art. 1 della legge n. 147/2013;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

attribuire alle utenze domestiche e non domestiche le percentuali di cui all'allegato prospetto denominato "% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche";

Dato atto che:

- nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione tutte le riduzioni previste dal vigente regolamento, finanziando la minore entrata con le tariffe non ridotte;
- le scelte operative e gestionali hanno comportato per l'ente la scelta dei coefficienti di produttività potenziali di cui al D.P.R. 158/1999 avvalendosi delle deroghe di cui al comma 652, ultimo periodo, dell'art. 1 della legge n. 147/2013;

Ritenuto quindi di determinare la ripartizione tariffaria per l'anno 2018, secondo i coefficienti di produttività specificati nelle allegate Tabelle denominate "Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze domestiche" e "Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze non domestiche", allegate al presente provvedimento;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi

di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il D.M. Interno 29 novembre 2017 (GU n. 285 del 06.12.2017) che ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 degli enti locali;
- il D.M. Ministero dell'Interno 9 febbraio 2018 che ha ulteriormente prorogato al 31 marzo 2018 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (G.U. Serie Generale n. 38 del 15 febbraio 2018);

Visto l'art. 37 (Riscossione) del Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), il quale al comma 6) prevede che *“Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate annue ”*;

Ravvisata pertanto la necessità di stabilire, con il presente atto deliberativo, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento Tari, per l'anno 2018, il numero di rate e le scadenze di versamento Tari;

Ritenuto opportuno fissare per il pagamento della TARI relativa all'anno 2018, numero quattro rate annue;

Ritenuto, inoltre, di consentire l'opportunità di versare il tributo in una unica soluzione;

Ritenuto di prevedere le seguenti scadenze di pagamento:

- 1^ rata TARI scadenza al 31/07/2018;
- 2^ rata TARI scadenza al 31/08/2018;
- 3^ rata TARI scadenza al 30/09/2018;
- 4^ rata TARI scadenza al 31/10/2018;
- Rata unica TARI scadenza al 31/10/2018;

Preso atto che l'art. 1, comma 688 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 prevede che il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento;

Richiamato, infine, l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, ai sensi del quale *“... A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997 ... ”*;

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova

procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 3-bis D.L. 138/2011 con cui sono previsti gli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali;

Con voti favorevoli n. 6, contrari nessuno, astenuti n. 2 (Tucci, Zunica) su n. 8 consiglieri presenti e n. 6 votanti;

DELIBERA

1) di approvare per l'anno 2018, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 13 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche come riportare negli allegati "Tariffa di riferimento per le utenze domestiche" e "Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche", costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di stabilire, ai sensi degli artt. 23-24-25-26-28-29-30 e del Regolamento TARI, le seguenti agevolazioni il cui costo viene posto a carico delle tariffe TARI:

- a) riduzione del 30% per fabbricati rurali ad uso abitativo;
- b) riduzione del 10% per il compostaggio dei rifiuti umidi;
- c) riduzione del 40% per zone non servite;
- d) riduzione del 30% per utenze non domestiche non stabilmente attive;
- e) riduzione, nella misura massima del 25%, per le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo rifiuti assimilati;
- f) riduzione, nella misura massima del 20% per inferiori livelli di prestazione del servizio;
- g) riduzione di cui all'art. 9-bis, comma 2, Decreto Legge n. 47/2014, conv. in legge n. 80/2014;
- h) esenzione per nuove attività economiche con sede operativa nel centro storico di Civitella del Tronto, per il primo triennio di attività;
- i) esenzione totale per soggetti svantaggiati con Isee inferiore o pari ad € 5.000,00;
- j) riduzione del 50% per soggetti svantaggiati con Isee compreso tra € 5.001,00 ed € 7.500,00.

il cui costo viene posto a carico delle tariffe TARI;

3) di quantificare in €. 655.584,18 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;

4) di dare atto che il costo complessivo del PEF (al netto dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso - CARC) è pari a € 630.496,38 rispetto al costo standard di € 703.814,58, calcolato a livello nazionale con le linee guida del MEF 8/2/2018 in € 703.814,58;

5) di trasmettere il presente provvedimento al soggetto gestore del servizio e all'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale istituito ai sensi dell'art. 3-bis comma 1 D.L. 138/2011,

per l'adozione delle iniziative di propria competenza rispetto alle risultanze dei fabbisogni standard di cui all'art. 1 comma 653 L. 147/2013;

6) di stabilire che il versamento TARI è effettuato, per l'anno 2018, in numero 4 RATE, con SCADENZA nei mesi di LUGLIO – AGOSTO - SETTEMBRE – OTTOBRE, con versamento da effettuarsi entro l'ultimo giorno di ogni mensilità, oppure in un'unica soluzione entro il 31 OTTOBRE 2018;

7) di stabilire le seguenti modalità di calcolo delle rate TARI 2018:

- 1^ RATA, scadenza mese di LUGLIO: pari all'importo dovuto per il primo trimestre applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al 01.01.2018 ai fini TARI, oltre il tributo provinciale;
- 2^ RATA, scadenza mese di AGOSTO: pari all'importo dovuto per il secondo trimestre applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al 01.01.2018 ai fini TARI, oltre il tributo provinciale;
- 3^ RATA, scadenza mese di SETTEMBRE: pari all'importo dovuto per il terzo trimestre applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al 01.01.2018 ai fini TARI, oltre il tributo provinciale;
- 4^ RATA, scadenza mese di OTTOBRE: pari all'importo dovuto per il quarto trimestre applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al 01.01.2018 ai fini TARI, oltre il tributo provinciale;
- RATA UNICA, scadenza 31/10/2018: pari all'importo dovuto per l'intero anno applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al 01.01.2018 ai fini TARI, oltre il tributo provinciale;

8) di dare atto che il tributo TARI per l'anno 2018 è versato al Comune di Civitella del Tronto, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con Deliberazione di C.C. n. 5 del 28/04/2016, tramite modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Mod. F24) ovvero mediante bollettino di conto corrente postale;

9) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione che riproduce il medesimo esito della precedente, dichiara il presente atto **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, è sottoscritto come segue:

Il Sindaco
Di Pietro Cristina

Il Segretario Comunale
Scarpone Dssa Maria Grazia